

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 10 aprile 2013 (OR. en)

8172/13

Fascicolo interistituzionale: 2013/0101 (NLE)

PECHE 132

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	9 aprile 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 189 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 189 final

8172/13 sp DG B 3A **IT**



Bruxelles, 9.4.2013 COM(2013) 189 final

2013/0101 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base dell'autorizzazione conferitale dal Consiglio¹, la Commissione europea ha avviato negoziati con la Repubblica della Costa d'Avorio per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio. In seguito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 9 gennaio 2013. Il nuovo protocollo copre un periodo di 5 anni decorrente dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 13 (1º luglio 2013).

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque della Repubblica della Costa d'Avorio, entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni.

L'obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca ivoriana, nell'interesse di entrambe le Parti.

Nello specifico, il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

- 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione
- 10 pescherecci con palangari di superficie

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il presente regolamento.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2007-2013. Gli esperti degli Stati membri sono inoltre stati consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca con la Repubblica della Costa d'Avorio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che adotta l'applicazione provvisoria del protocollo nonché alla decisione del Consiglio recante conclusione del protocollo stesso.

Adottata il 24 settembre 2012 dal Consiglio "Agricoltura e pesca".

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la decisione (CE) n. 151/2008 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca nelle zone di pesca della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013².
- (2) La Comunità europea e il governo della Repubblica della Costa d'Avorio si sono reciprocamente notificati, il 18 aprile 2008, l'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio³.
- (3) Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato (di seguito: "il nuovo protocollo") è stato siglato il 9 gennaio 2013. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di pesca.
- (4) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione n. .../2013/UE⁴ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (5) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- (6) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie⁵, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il

-

² GU L 48 del 22.2.2008.

³ GU L 118 del 6.5.2008.

⁴ GU C [] del []*

GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

- termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale termine deve essere stabilito dal Consiglio.
- (7) Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'articolo 13 del nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle Parti a decorrere dal 1º luglio 2013.
- (8) È opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla data di applicazione provvisoria del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti ("il protocollo") sono così distribuite tra gli Stati membri:
- 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione

Francia: 12 unitàSpagna: 16 unità

10 pescherecci con palangari di superficie

Spagna: 7 unità

Portogallo: 3 unità.

- 2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d'Avorio.
- 3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
- 4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente